



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 95 SEDUTA DEL 09/02/2022

OGGETTO: Linee guida vincolanti in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica – Sicurezza Alimentare – Regione Umbria

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Dr. Luca Conti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato 2 - timbro.

Allegato 1 - linea guida selvaggina selvatica.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Linee guida vincolanti in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica – Sicurezza Alimentare – Regione Umbria”** e la conseguente proposta di 'Assessore Luca Coletto

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di approvare le “Linee guida vincolanti in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica – Sicurezza Alimentare – Regione Umbria (Allegato 1), complete della modulistica per la “Cessione diretta di selvaggina” (Modello 1) e per la “Commercializzazione di selvaggina previo invio ad un Centro di lavorazione” (Modello 2), allegate al presente atto che ne diventano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare l'Allegato 2 al presente atto – “Timbro identificativo del Veterinario Ispettore” che ne diventa parte integrante e sostanziale;
- 3) di revocare le disposizioni di cui alla DD 2221/2011;
- 4) di trasmettere il presente atto alle Aziende USL regionali, agli ATC ed alle Associazioni di categoria interessate;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee guida vincolanti in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica – Sicurezza Alimentare – Regione Umbria

Il settore delle carni di selvaggina ha dimostrato negli ultimi anni un costante incremento della domanda e dell'offerta.

Parallelamente si è assistito ad un notevole incremento numerico di talune popolazioni di animali selvatici, in particolare di ungulati.

La maggior parte di questa selvaggina può essere oggetto di prelievo venatorio ai sensi della normativa di settore e alcune specie sono sottoposte a specifici piani di controllo numerico, che possono coinvolgere soggetti diversi, come previsto dalla legge 157/92 e dalla legge 394/91.

Di conseguenza, in alcuni periodi dell'anno, si verifica la disponibilità di grandi quantitativi di carni di selvaggina, abbattuta a caccia.

Va poi tenuto in considerazione che la selvaggina selvatica come altri animali selvatici costituisce un importante strumento di valutazione della prevalenza di parassiti e di altri agenti zoonotici (ad es. responsabili di trichinellosi, echinococcosi, toxoplasmosi, brucellosi, tubercolosi etc) offrendo la possibilità di procedere al controllo regolare di tali animali indicatori.

In un tale contesto di ampia disponibilità di carni di selvaggina, abbattuta a caccia o nell'ambito dei piani di contenimento attuati dagli enti competenti, e di grande richiesta da parte dei consumatori e dei ristoratori, si rende necessario attuare delle indicazioni per la produzione igienica delle carni di selvaggina e le relative modalità di controllo ufficiale.

Considerato che il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e in particolare gli articoli 14, 17, 18 e 19 e che successivamente sono stati emanati:

- Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che devono rispettare le imprese alimentari in ogni fase della catena alimentare;
- Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE 2017/625 "relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio".

Considerato inoltre che a livello nazionale è stato emanato il Decreto Legislativo n. 32/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" che

stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e la Regione Umbria con la DGR n. 1366 del 29/12/2021 ha provveduto ad aggiornare il Tariffario regionale delle prestazioni rese nell'interesse di soggetti privati in materia di prevenzione, sanità pubblica, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, di cui alla DGR n. 143 del 20.2.2013 e ss.mm.ii.

Tenuto conto che il Regolamento (CE) n. 853/2004 all'allegato III, sezione IV, definisce precisi requisiti per quanto riguarda l'immissione sul mercato delle carni di selvaggina selvatica.

Tale norma non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato nonché ai "cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale" (art 1, comma 3, lettera e del Regolamento (CE) 853/2004). La regolamentazione di quest'ultimo aspetto è demandata ai singoli Stati Membri.

L'Italia ha provveduto a parziale attuazione di quest'ultima previsione in sede di conferenza tra Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome mediante l'intesa del 9.2.2006, recepita dalla Regione Umbria con DGR 295/2006 "Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari – Sicurezza alimentare Regione Umbria" – successivamente aggiornato con l'accordo relativo alle "Linee guida applicative del Reg. n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (Rep. Atti n. 59/CSR del 29.4.2010) recepito dalla Regione Umbria con DGR 791 del 31.5.2010.

La Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 2221 del 5.4.2011 ha approvato "Le indicazioni vincolanti per la commercializzazione di selvaggina abbattuta" complete della modulistica per la cessione diretta di selvaggina e per la commercializzazione di selvaggina previo invio ad un Centro di lavorazione.

In data 25 marzo 2021 è stata approvata l'Intesa Stato-Regioni n.34/CSR, recepita dalla Regione Umbria con DGR 480 del 27.5.2021 concernente le linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica i cui contenuti hanno delle ricadute su alcuni degli aspetti regolamentati dalla DD n. 2221/2011.

Si è reso, quindi, necessario definire nuove linee guida regionali in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta che sono state condivise con l'Assessorato all'Agricoltura, le Az. USL Umbria 1 e 2, con le ATC e con le Associazioni di Categoria interessate.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare le "Linee guida vincolanti in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica – Sicurezza Alimentare – Regione Umbria" (Allegato 1), complete della modulistica per la "Cessione diretta di selvaggina" (Modello 1) e per la "Commercializzazione di selvaggina previo invio ad un Centro di lavorazione" (Modello 2), allegate al presente atto che ne diventano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'Allegato 2 al presente atto – "Timbro identificativo del Veterinario Ispettore" che ne diventa parte integrante e sostanziale;
3. di revocare le disposizioni di cui alla DD 2221/2011;
4. di trasmettere il presente atto alle Aziende USL regionali, agli ATC ed alle Associazioni di categoria interessate;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 01/02/2022

Il responsabile del procedimento
Salvatore Macrì

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 01/02/2022

Il dirigente del Servizio
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare

Salvatore Macrì

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 01/02/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Massimo Braganti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 01/02/2022

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
